



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA ORDINANZA N. 21 DEL 24-11-2021
Ordinanza Sindacale n. 12 del 24-11-2021

OGGETTO	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO FERROVIARIO E DEI TERRENI ADIACENTI.
----------------	--

IL SINDACO

VISTA la nota della RFI, del 16 Novembre 2021 RFI-0000671, con la quale si comunica che è stata rilevata la presenza di diffuse situazioni di potenziale criticità nei riguardi della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, determinate dalla mancata osservanza da parte dei proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria delle disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. n. 753/80, avente ad oggetto "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria ed altri servizi di trasporto, delle servitù e delle attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio", con particolare riferimento alle prescrizioni di cui ai seguenti articoli:

- art. 42: "coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa";

- art. 44: "E' vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti. È vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente";

- art. 47: "I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie devono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio. I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità";

- art. 52 "Lungo i tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due";

Art. 55 "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

Art. 56: "Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere

effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della

rotaia. La distanza di cui al comma precedente e' aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili".

CONSIDERATO che la mancata attuazione delle prescrizioni di cui al Titolo III del D.P.R. n. 753/80, da parte dei proprietari dei terreni adiacenti il tracciato ferroviario, potrebbe determinare sull'infrastruttura ferroviaria e relative pertinenze ed impianti, situazione di pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza, al verificarsi di possibili eventi anomali di particolare rilevanza.

VISTI gli art. 48 e 50 del D.Lgs 18/8 /2000 n.267 e s.m.i., che consentono al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente".

VISTA la legge 689 del 24/11/1981; Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000;

DISPONE

l'obbligo da parte dei proprietari e/o conduttori dei terreni confinanti o limitrofi la sede ferroviaria, di porre in essere tutti gli adempimenti atti ad eliminare le situazioni di potenziale criticità nei riguardi della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 42, 44, 47, 52, 55, 56 del citato decreto.

Di sanzionare i trasgressori a norma di legge.

Di trasmettere copia della presente ordinanza agli appartenenti della forza pubblica ed a quanti ne hanno titolo incaricandoli della esecuzione della presente Ordinanza.

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE del Comune di Villalba;

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI del Comune di Villalba;

ALL'UFFICIO MESSI COMUNALI del Comune di Villalba perché provvedano alla pubblicazione mediante affissione all'ALBO PRETORIO ed on-line di questo Comune per darne ufficiale e formale notizia alla cittadinanza.

AVVERTE

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso il ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale ovvero dalla data di notificazione o di piena conoscenza del medesimo provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque, ivi comprese le Forze dell'Ordine, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è, infine, pubblicata all'Albo Pretorio istituzionale.

IL SINDACO

F.to Maria Paola IMMORDINO